

Verbale di Assemblea Straordinaria



L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 19,00 presso la sede sociale in Via F. Parri n.53 a Matera (MT), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione ABAbas, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Gambetta Caterina, la quale chiama alle funzioni di Segretario la sig. ra Santospirito Felicia.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci su un totale di 7, che rappresentano il quorum rafforzato necessario per deliberare le modifiche statutarie. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo statuto sociale, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS della regione Basilicata.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Felicia Santospirito

Il Presidente

Caterina Gambetta

Art. 1 - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, è costituita una associazione di promozione sociale denominata **"ABAbas"**.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, sarà consentito l'utilizzo nella denominazione sociale della locuzione per intero di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Matera (MT), alla Via F. Parri n.53. Ha inoltre una sede operativa per le attività del Consiglio Direttivo, riunioni tecniche, stages formativi ed assemblee sociali in Viale Italia n.56, presso la sala riunioni della società Palmieri Services srl. Il trasferimento della sede può avvenire, qualora se ne ravvisi la necessità, su deliberazione del Consiglio Direttivo, che potrà anche istituire sedi secondarie e recapiti ove opportuno e necessario, senza necessità di integrare il presente statuto, con la semplice comunicazione agli uffici competenti.

Art.3 - Finalità e durata.

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra i soci sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dal D.Lgs. n.117/2017. L'associazione ha durata illimitata, è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 117/2017: "interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni".

L'associazione ha come scopo esclusivo quello di perseguire finalità civiche, i suoi obiettivi di solidarietà sociale e di promozione del progresso sociale, attraverso la programmazione e la gestione di attività di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La finalità che l'Associazione si propone è quella di contribuire alla crescita morale, sociale, culturale della società diventando potenziale strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza, attraverso la promozione in tutte le sue forme dello sviluppo culturale, sociale ed ambientale nei settori dell'educazione, dell'animazione, dell'assistenza sociale, della formazione, della tutela dei diritti e della promozione della cultura in generale.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione si prefigge di promuovere tutte le attività e le iniziative ritenute utili per realizzare gli obiettivi sociali ed, in particolare, per:

- Promuovere la cultura della solidarietà svolgendo la propria attività a favore della collettività ed in particolare dei bambini con autismo o che presentano comportamenti riconducibili allo spettro autistico per garantirne la migliore qualità della vita favorendone il processo di crescita, integrazione e valorizzazione soggettiva. Diffondere la cultura in tutte le sue manifestazioni;

Al fine di compiutamente specificare le finalità perseguite dall'associazione, viene precisato che:

- L'Associazione intende operare, attraverso l'applicazione del metodo ABA (Applied Behaviour Analysis, cioè analisi del comportamento applicata), per la prevenzione, diagnosi e terapia nell'autismo e nelle malattie correlate, operando anche per il trattamento di patologie croniche. L'intervento ABA non è una cura per l'autismo, ma è un metodo che, basandosi sull'uso di principi della scienza del comportamento, può consentire in alcuni casi di realizzare cambiamenti socialmente significativi per bambini con autismo o con comportamenti, comunque, ad esso riconducibili.

Allo scopo di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) Promuovere iniziative per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riguardo alle persone che soffrono di autismo, disturbi riconducibili allo spettro autistico, o persone con disturbi comportamentali e di apprendimento trattabili con terapia ABA.
- b) Promuovere e sostenere lo studio, la diffusione e l'applicazione del metodo ABA per la formazione del corpo docente delle Scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso l'organizzazione di corsi autorizzati dal MIUR.
- c) Promuovere azioni di sensibilizzazione a livello locale e nazionale, affinché le Scuole di ogni ordine e grado predispongano strutture idonee a supportare le varie modalità di insegnamento utili e necessarie ai bambini autistici per seguire un cammino educativo del tutto simile ai loro compagni (ciò sul presupposto che il soggetto autistico ha le stesse capacità di una persona non affetta da detta patologia, ma le esprime in maniera diversa, come differente deve pertanto essere l'approccio scolastico a detto soggetto necessario);
- d) Favorire, anche a mezzo di campagne di informazione, l'introduzione e la diffusione di nuove figure educative e scolastiche che siano in grado di utilizzare le più moderne tecniche comportamentali (ABA ed altre);
- e) Organizzare iniziative pubbliche (manifestazione, convegni, incontri, seminari, studi, ricerche, congressi, conferenze) per la diffusione del metodo ABA;
- f) Promuovere iniziative per garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone con disabilità, favorendone il pieno sviluppo della personalità;
- g) Sostenere le famiglie, aiutandole nel percorso di vita a fianco delle persone con disabilità, anche attraverso una costante informazione (anche con impiego di mezzi informatici) sullo stato della ricerca scientifica, l'organizzazione di incontri o il mantenimento di un costante contatto telefonico;

- h) Promuovere e divulgare materiale ABA come risorsa per una didattica inclusiva per bambini con autismo o difficoltà di apprendimento e per l'applicazione dell'Analisi Comportamentale Applicata (ABA) all'autismo;
- i) Promuovere iniziative per la raccolta di fondi destinati a sostenere la ricerca scientifica nel campo dell'autismo e patologie correlate (tutte quelle patologie trattabili con terapia ABA), tra le quali è prevista anche la vendita dei materiali didattici inclusivi per bambini con difficoltà di apprendimento prodotto dall'Associazione ed impiegato nei corsi di aggiornamento e formazione per lo studio e l'insegnamento del metodo ABA. Anche la commercializzazione dei nostri prodotti intende, al tempo stesso, proporsi come una iniziativa di elevato valore sociale e rappresentare un importante supporto e terapia per tutti i soggetti interessati al problema autismo, atteso che la vendita sarà riservata in particolare alle famiglie con bambini affetti da detta patologia, ad Istituti scolastici e docenti, alle Istituzioni ed Enti impegnati in attività di studio e di ricerca.
- j) Promuovere la creazione di centri e servizi per la riabilitazione di persone con disabilità e socio assistenziali;
- k) Curare l'organizzazione dell'attività di volontariato in relazione ai servizi svolti in collaborazione con i suoi organi gestionali, anche mediante stipula di apposite convenzioni con Amministrazioni Locali o altri Enti Pubblici operanti sul territorio, oppure fornendo sostegno con il lavoro dei propri volontari a progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi già esistenti soprattutto nel senso della collaborazione con i servizi pubblici per l'infanzia e con le istituzioni scolastiche, ritenendoli strumento essenziale di integrazione ed inclusione sociale;

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività commerciali e produttive accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale. In tal caso l'associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni ed organismi pubblici e privati e/o terzi in genere e stipulare tutte le convenzioni utili e necessarie per promuovere, progettare e realizzare i servizi richiesti.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4 - I volontari.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le spese suddette possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'assemblea dei soci deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

Tutti i servizi forniti dall'Associazione sono coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile contro i rischi della struttura ospitante, degli utenti e del personale ivi operante. Per le eventuali attività svolte in convenzione con Enti pubblici, ed in tutti i casi previsti dalla legge, l'associazione assicura i soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Art.5 - Lavoro retribuito.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art.6 - Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo (7) stabilito dalla Legge. Se il numero degli associati successivamente si riduce, deve essere integrato entro un anno.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, impegnarsi concretamente a realizzarli;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I soggetti collettivi partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.7 - Modalità di ammissione a socio.

L'Associazione è improntata a consentire il libero svolgimento della personalità dei singoli al proprio interno, quale strumento di promozione e di attuazione di principi di pluralismo, solidarietà, partecipazione e sussidiarietà che trovano copertura costituzionale negli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione ed a valorizzare in particolare i principi di democraticità e partecipazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o altro soggetto titolare di altra forma di tutela sul minore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; nonché di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee. Per i soci minorenni, il diritto di voto è attribuito ai tutori ed agli esercenti la responsabilità genitoriale.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando apposita richiesta scritta al Presidente, il quale accoglierà la richiesta dandone riscontro entro 10 giorni.

Art.9 - Quota associativa.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art.10 - Perdita della qualifica di socio.

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva. Avverso il provvedimento dell'assemblea dei soci, il socio espulso può altresì presentare ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

Art.11 - Intrasmissibilità quota associativa.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

I Soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione e tutti gli arretrati.

I Soci potranno ricorrere contro il provvedimento presentando, entro 30 giorni dalla data di esclusione, apposita istanza, fornendo le giustificazioni del caso. Il ricorso sarà sottoposto all'esame dell'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art.12 - Gli Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art.13 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'Associazione, composta da almeno il doppio più uno del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, in ossequio al principio di alterità degli organi.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto sociale.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna a mano con ricevuta di avvenuta notifica, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro tracciabile dell'avvenuta comunicazione

Art.14 - Convocazione assemblea dei soci.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ovvero, ove necessario, può svolgersi, giusta indicazioni di volta in volta fornite con l'avviso di convocazione, anche con modalità online, mediante utilizzo di apposite tecnologie che consentano di partecipare all'assemblea a tutti i soci impossibilitati, per qualsivoglia motivo, ad intervenire personalmente alla riunione.

Art.15 - Validità e partecipazione assemblea.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Agli enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di 5.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità ed i bilanci, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà di tutti gli associati, ivi compresi i minori; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29 del presente statuto.

Art.16 - Principio del voto singolo.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'Art.2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto da minimo 3 membri e fino a 9 membri, secondo la previsione dettata dall'art.13 che, in ossequio al principio di alterità degli organi, richiede che l'Assemblea dei soci sia composta da almeno il doppio più uno del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, comunicata almeno 3 giorni prima della riunione, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Sono comunque valide le riunioni in cui siano presenti tutti i consiglieri, anche in mancanza di convocazione e sempre che nessuno si opponga alla discussione.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) delibera circa l'ammissione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f) redigere il programma delle attività dell'associazione;
- g) curare il corretto svolgimento delle varie attività;
- h) intrattenere i rapporti con i terzi;
- i) redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
- l) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- m) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di consigliere è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti. In mancanza, se non rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, dovrà essere convocata l'assemblea per il rinnovo integrale dell'organo direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio direttivo.

Art.18 - Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato a richiedere l'apertura di conti correnti bancari o postali, a sottoscrivere i relativi assegni. Il presidente è inoltre autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare, sentito il parere del consiglio direttivo, avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi organo o grado di giudizio. E' responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Art.19 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 - Il Segretario

Il segretario è responsabile della custodia dei libri sociali, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha in custodia ed è responsabile dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci o rendiconti per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei soci. Per tale compito può avvalersi dell'operato di un professionista esterno.

Art. 21 - L'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 22 - Organo di Revisione legale dei conti.

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

11

Art. 23 - Il Patrimonio.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Art.24 - Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, esclusivamente con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. La responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione è considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 25 - Libri sociali e diritto consultazione dei soci.

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro soci

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 26 - Il Rendiconto della raccolta fondi.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 27 - Scritture contabili e bilancio

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili previste per gli Enti del Terzo Settore, l'Associazione garantisce l'osservanza delle disposizioni dettate, in relazione all'attività complessivamente svolta, dall'art.87 del D. Lgs. N.117 del 3/7/2017.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'eventuale attivo sarà imputato al fondo sociale. Il documento contabile, unitamente alle relazioni illustrative, devono restare depositati presso la sede sociale, almeno 15 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La tenuta della contabilità e gli adempimenti relativi alla redazione del rendiconto economico e finanziario possono essere dal Consiglio Direttivo affidati ad un professionista esterno.

Art. 28 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il quale prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. In caso di conseguimento di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione provvederà a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.

Art.29 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

Art.30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. L'Associazione invoca l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Segretario

Felice Sanguido



Il Presidente

Cesare Lombardo

N. 938	
MOD. 3	
DATA 1/7/2022	
15	
15	
15	ESENTE
15	
15	
15	
TOTALE	

IL CAPO TEAM (*)
Leonardo Fortunato
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Matera (Matera)

Matera, 20/06/2022

Ai Sigg. Soci

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria dei soci

Si porta a Vs. conoscenza che i soci dell'associazione ABAbas sono convocati presso la sede legale in Via F. Parri n.53 a Matera per il giorno 28/06/2022 alle ore 19,00 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 29/06/2022 alle ore 20,30 in seconda convocazione.

L'assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Si ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie:

- possono partecipare all'assemblea tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

- possono esprimere il voto tutti i soci ammessi all'assemblea. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre soci.

Considerata la rilevanza degli argomenti posti in discussione si prega vivamente di non mancare.

Il Presidente

(Gambetta Caterina)

DELEGA

Il sottoscritto _____, impossibilitato a partecipare personalmente all'assemblea, delega a rappresentarlo il sig. _____.

IL DELEGANTE

ABAbas

Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie

N.	SOCI	DATA	FIRMA PER RICEVUTA DELLA CONVOCAZIONE	DATA	FIRMA DI PRESENZA
1	GAMBETTA CATERINA	20/06/2022	Caterina Gambetta	28/06/2022	Caterina Gambetta
2	GAMBETTA TERESA	20/06/2022	Gambetta Teresa	28/06/2022	Gambetta Teresa
3	GIANNUZZI ALESSANDRO	20/06/2022	Alessandro Giannuzzi	28/06/2022	Alessandro Giannuzzi
4	GIANNUZZI MAURIZIO	20/06/2022	Maurizio Giannuzzi	28/06/2022	Maurizio Giannuzzi
5	GIANNUZZI WALTER	20/06/2022	Walter Giannuzzi	28/06/2022	Walter Giannuzzi
6	MAZZILLI ANTONELLA	20/06/2022	Antonella Mazzilli	28/06/2022	Antonella Mazzilli
7	SANTOSPIRITO FELICIA	20/06/2022	Felicia Santospirito	28/06/2022	Felicia Santospirito